

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE DISABILITÀ

Articolo 1 - Istituzione e finalità -

È istituita nel Comune di Alpignano con deliberazione del Consiglio Comunale la Consulta delle disabilità.

La Consulta delle disabilità sottopone proposte di deliberazione al Consiglio Comunale o alla Giunta, e formula pareri non vincolanti nella materia della disabilità e delle persone disabili.

La Consulta delle disabilità - impegnata nell'attuazione della legge 5/02/1992 n. 104 - svolge funzioni di impulso e sostegno alla realizzazione, da parte del Comune, di politiche a favore delle persone con disabilità attraverso azioni consultive, propositive e di collaborazione con l'Amministrazione.

La Consulta delle disabilità formula proposte con particolare riferimento al:

- diritto alla salute
- diritto allo studio
- diritto al lavoro
- diritto all'informazione
- diritto alla mobilità, all'agibilità dei mezzi di trasporto pubblici e all'accessibilità di qualsiasi luogo aperto al pubblico
- rafforzamento e potenziamento della rete di protezione sociale
- diritto all'autonomia e all'autodeterminazione

La Consulta delle disabilità può riunirsi collegialmente o articolarsi in Commissioni di lavoro, permanenti o temporanei, su temi specifici: può invitare a partecipare ai lavori gli Amministratori comunali competenti nelle diverse materie ed esperti per acquisire pareri, informazioni o approfondimenti.

La Consulta delle disabilità promuove e sostiene ogni iniziativa atta a rimuovere le barriere tecnologiche, architettoniche, comunicative e culturali che impediscono lo sviluppo della personalità e l'integrazione sociale delle persone disabili.

La Consulta delle disabilità stabilisce un rapporto permanente con i settori pubblico e privato per elaborare politiche sociali nei confronti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Articolo 2 – Adesione alla consulta -

Possono partecipare alla Consulta delle disabilità tutti i residenti nel Comune di Alpignano che intendano partecipare e impegnarsi attivamente in favore delle persone con disabilità.

L'adesione alla Consulta delle disabilità è subordinata alla presentazione di apposita domanda.

La Consulta delle disabilità auspica e favorisce in ogni modo la partecipazione diretta e attiva dei cittadini disabili.

Oltre alle associazioni che operano nel settore della disabilità possono partecipare alla Consulta delle disabilità le associazioni, senza fine di lucro, presenti nel Comune di Alpignano.

Possono aderire alla Consulta delle disabilità anche i non residenti qualora dimostrino di avere riferimenti sul territorio comunale e intendano partecipare alle attività della Consulta.

L'adesione alla Consulta delle disabilità prevede una partecipazione attiva e costante da parte dell'iscritto.

Articolo 3 – Organi della Consulta delle disabilità

Sono organi della Consulta delle disabilità:

- l'Assemblea
- il Presidente
- il Vice-Presidente
- il Consiglio direttivo
- le Commissioni di lavoro

L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuna associazione apartitica presente nel territorio comunale che persegua finalità affini a quelle di cui all'articolo 1 e dai cittadini, anche non appartenenti ad associazioni, che ne facciano esplicita richiesta.

Ogni associazione rappresentata nella Consulta delle disabilità può delegare in forma scritta oltre al rappresentante effettivo un rappresentante supplente.

La domanda deve pervenire alla Consulta delle disabilità che provvederà, nella prima riunione utile, a ratificare le nuove adesioni: gli ammessi avranno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea con effetto immediato.

L'Assemblea:

- elegge il Consiglio direttivo
- formula proposte e iniziative

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate, di norma, con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti.

La deliberazione relativa all'elezione del Consiglio direttivo, è adottata a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente:

- rappresenta la Consulta delle disabilità nei confronti degli organi comunali
- convoca le riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea
- assegna o revoca deleghe tematiche ai membri sia dell'Assemblea sia delle Commissioni
- presiede il Consiglio direttivo e le riunioni dell'Assemblea garantendone il corretto svolgimento
- svolge ogni altra funzione non attribuita dal Regolamento ad altri organi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente qualora quest'ultimo sia impossibilitato o assente.

Il Consiglio Direttivo, composto dai un numero massimo di cinque membri compreso il Presidente e il Vice-Presidente:

- discute le proposte formulate dai membri della Assemblea e della Commissioni e le propone all'assemblea;
- attua le decisioni approvate dall'Assemblea della Consulta delle disabilità

Sono invitati di diritto alle riunioni della Consulta delle disabilità, il Sindaco e/o l'Assessore competente e i Consiglieri Comunali senza diritto di voto.

La Consulta delle disabilità può riferire sui propri lavori alla Commissione Consiliare competente e può richiedere di relazionare direttamente al Consiglio Comunale sulla materia di propria competenza, designando a tale scopo, di volta in volta, un proprio rappresentante.

La Consulta delle disabilità può richiedere la partecipazione ai propri lavori esperti di rappresentanti di Enti o Associazioni, Amministratori e funzionari comunali, senza diritto di voto.

Il Segretario, nominato dal Presidente, redige il verbale delle riunioni del Consiglio direttivo e della Assemblea e ne cura la convocazione sulla base dell'ordine del giorno proposto dal Presidente, assicurando il rispetto e l'applicazione delle disposizioni riguardanti il funzionamento della Consulta.

Le funzioni amministrative sono svolte dal personale messo a disposizione dall'Assessorato competente e dai servizi tecnici e comunali.

Articolo 4 - Modalità di elezione degli organi della Consulta

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, tra i propri componenti, con votazione segreta.

Ciascun componente può esprimere un numero di preferenze nominali pari al numero dei candidati da eleggere.

I cinque candidati con il maggior numero di preferenze costituiranno il Consiglio Direttivo.

Nella prima adunanza il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il vice Presidente.

In caso di necessità di sostituzione di un componente dimissionario, sarà chiamato il primo degli esclusi dalle preferenze. In caso di parità di preferenze avrà la precedenza il componente più anziano.

Articolo 5 – Convocazione

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo sono convocati:

- dal Presidente mediante avviso diffuso dai canali di comunicazione disponibili, contenente i punti iscritti all'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea stessa;
- su iniziativa della maggioranza dei componenti l'Assemblea o su richiesta del Sindaco o dei due terzi dei componenti il Consiglio Comunale.

L'Assemblea si riunisce almeno quattro volte all'anno in via ordinaria, nonché in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Articolo 6 – Durata in carica e rinnovo

Ad eccezione dell'Assemblea, gli organi della Consulta delle disabilità durano in carica di cinque anni.

Gli organi della Consulta delle disabilità rimangono in carica fino all'elezione dei successivi.

Articolo 7 – Sede della Consulta

La Consulta delle disabilità ha sede presso il Comune di Alpignano.

Le riunioni della Consulta delle disabilità si svolgono, di norma, presso il "Movicentro" Via Boneschi 26.

In caso di particolari iniziative, le riunioni potranno essere svolte in altri locali.

Articolo 8 – Risorse della Consulta e disponibilità di bilancio

La Consulta delle disabilità dispone delle seguenti risorse messe a disposizione dal Comune:

- postazione internet (computer, stampante)
- sito internet del Comune
- sala per le riunioni
- dotazione di materiale di consumo.

Nel bilancio di previsione del Comune sono individuate risorse per le iniziative proposte dalla Consulta delle disabilità.

L'ufficio Servizi alla Persona svolge il ruolo di Agente Contabile e gestisce per conto della Consulta delle disabilità i capitoli di bilancio:

- di entrata, nel caso di iniziative della Consulta delle disabilità che prevedano un contributo economico esterno.
- di spesa relativamente alle risorse messe a disposizione dall'Ente.

Articolo 9 – Modifiche al presente regolamento

Le proposte di modifica del presente Regolamento, approvate dalla Consulta delle disabilità a maggioranza assoluta sono sottoposte al Consiglio Comunale per la successiva approvazione.
